



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/06/2021 (punto N 17)

Delibera

N 627

del 07/06/2021

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simona VOLTERRANI

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Adozione Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2021-2023

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	PTFP 2021-2023

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto e richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, tra l'altro, dispone, che:

- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter;
- per le altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti, assicurando la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- in caso di mancata adozione del piano le pubbliche amministrazioni non possono assumere nuovo personale;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 giugno 2018, volte a definire una metodologia operativa di orientamento da adattare in base ai contesti ordinamentali di riferimento, in particolare, per le regioni, da applicare nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti e richiamati gli articoli 23 e 22 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 recanti disposizioni rispettivamente in materia di programmazione del fabbisogno di personale e di dotazione organica e articolazione degli organici della Giunta regionale;

Visto e richiamato l'art. 33, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui, *"a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le*

relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni”;

Visto il DM 3 settembre 2019 recante le misure attuative delle disposizioni di cui al succitato articolo 33, comma 1, del D.L. 34/2019 per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, che si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020, individua il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, per fasce demografiche, e fissa le percentuali massime di incremento in fase di prima applicazione per l'arco temporale 2020-2024;

Rilevato che le regioni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti inferiore al valore soglia;

Dato atto che le maggiori spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione del già citato DM 3 settembre 2019 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Visto l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, nelle ultime modifiche introdotte dal D.L. 31 dicembre 2020, convertito nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, secondo il quale le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dalla norma, ovvero risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione, sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione ed abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

Richiamata la L.R. 29 giugno 2018, n. 32 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato;

Richiamato il Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2019-2021 di cui alla propria deliberazione n. 466 del 08/04/2019, come successivamente modificata dalla deliberazione GR n. 1012 del 29/07/2019, da confermarsi integralmente, come già per quanto ivi previsto e non ancora attuato;

Richiamato il decreto n. 6340 del 29/04/2019, recante la determinazione del fabbisogno ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della L.R. n. 1/2009, con particolare riferimento alle procedure di

reclutamento da attivare nel 2019, e le successive modifiche disposte con decreti n. 13034 del 01/08/2019 e n. 15239 del 18/09/2019;

Richiamato altresì il Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2020-2021 di cui alla propria deliberazione n. 795 del 29/06/2020, con valore autorizzatorio per la sola annualità 2020, anch'esso da confermarsi integralmente per quanto ivi previsto e non ancora attuato;

Richiamato il decreto n. 14668 del 18/09/2021, come modificato ed integrato con successivo decreto n. 1216 del 28/01/2021, di individuazione delle procedure e modalità di reclutamento da attivare per la copertura dei fabbisogni di personale programmati per l'anno 2020 nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 di cui alla sopra richiamata deliberazione GR n. 795/2020;

Dato atto che, a fronte della programmazione triennale dei fabbisogni 2019-2021 e 2020-2022, ad oggi non è stato ancora completato il relativo piano assunzionale e che pertanto le risorse di bilancio destinate nell'ambito della stessa sono tuttora disponibili ed utilizzabili ai fini della copertura finanziaria della capacità assunzionale aggiornata per il triennio 2021-2023 di cui al presente atto;

Dato inoltre atto che anche la spesa relativa alle assunzioni del piano dei fabbisogni 2019-2021 e 2020-2022, annualità 2020, in corso di realizzazione risulta finanziata nell'ambito delle risorse già stanziare sui diversi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio di previsione e ritenuto, pertanto, di poter azzerare la registrazioni contabile n. 20201072 pari ad € 2.900.000,00, assunta sul capitolo n. 14000 "Assunzioni piano occupazionale" per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2021/2023 a fronte della citata deliberazione GR n. 795/2020;

Preso atto della proposta del Direttore generale relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2021-2023, elaborata, tenuto conto delle risorse finanziarie spendibili a normativa vigente, sulla base di specifica analisi organizzativa volta a rilevare le effettive esigenze di risorse umane delle strutture della Giunta, sotto il duplice profilo quantitativo, ovvero riferito alla consistenza numerica delle unità necessarie ad assolvere lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e qualitativo, ovvero alle tipologie di professionalità e competenze professionali idonee ad assicurare il presidio di processi, procedimenti e attività, considerate le cessazioni effettive e prospettiche e gli ambiti di competenze regionali interessati prioritariamente da interventi di rafforzamento in relazione alle politiche di governo di cui al Programma di legislatura 2020-2025, ai progetti regionali contenuti nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2021, agli obiettivi di prestazione organizzativa;

Atteso che, in continuità con la precedente programmazione, le aree professionali su cui rilevano i fabbisogni ulteriori di risorse umane si confermano prevalentemente quella "giuridico-amministrativa", "tecnica-professionale e programmazione", "economico-finanziaria" e dei "sistemi informativi e tecnologie";

Considerato, con la finalità prioritaria di attuare il necessario ricambio generazionale con l'ingresso nei ruoli regionali di risorse umane con competenze innovative di recente formazione, anche in relazione alle importanti sfide che attendono l'Amministrazione a valle del superamento dell'emergenza sanitaria in corso, confermare la copertura della programmazione dei fabbisogni del triennio 2021-2023 attraverso forme di reclutamento da procedure concorsuali pubbliche, con possibilità di avviare, in via residuale al fine di affrontare necessità organizzative di particolare urgenza e/o ricerche di competenze specifiche, procedure di mobilità ordinaria, tenuto conto delle

priorità di inquadramento riconosciute in capo ai dipendenti in posizione di comando ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

Evidenziata la possibilità, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione del precariato, di attivare le procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, nel limite della quota non superiore al 50 per cento destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario per l'anno 2021, previa ricognizione del personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto di lavoro flessibile che ha maturato alla data del 31 dicembre 2021 almeno tre anni di servizio negli ultimi otto e risulti in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 32/2018;

Valutato inoltre opportuno, al fine di valorizzare, sviluppare e perfezionare le professionalità già presenti nell'organico dell'Ente, confermare, come già previsto nei precedenti piani dei fabbisogni 2019-2021 e 2020-2022, l'attivazione delle procedure per le progressioni di carriera di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, destinando a tale istituto un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti come nuove assunzioni, distintamente per le categorie C e D, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 della presente programmazione 2021-2023, fermo restando i posti precedentemente individuati per gli anni 2019-2020;

Vista la nota dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato Collocamento Mirato di Firenze prot. n. 115044 del 16/03/2021 con cui, a seguito dell'analisi del prospetto informativo inviato dall'Ente ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della L. 12 marzo 1999, n. 68, si comunicano le carenze assunzionali ai fini del rispetto della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge medesima;

Dato atto che all'obbligo di assunzioni ex succitata L. n. 68/1999 l'Ente sta dando adempimento attraverso le procedure concorsuali già attivate in attuazione del piano dei fabbisogni di personale 2019-2020 e che, ove rilevata la permanenza di carenze, in sede di aggiornamento della programmazione per il triennio 2022-2024 si provvederà alla relativa copertura;

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale della Giunta regionale 2021-2023 riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto delle risorse finanziarie a copertura del medesimo come ivi definite in coerenza con gli stanziamenti di bilancio nonché del rispetto dei limiti previsti dai parametri di cui all'articolo 4 del D.M. 03.09.2019 relativamente alla spesa complessiva di personale del triennio;

Dato atto altresì delle rimodulazioni della dotazione organica della Giunta regionale sulla base delle effettive esigenze di personale del triennio di programmazione 2021-2023, come riportate nel Piano di cui al sopra richiamato allegato A, e ritenuto in particolare di approvare, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 1/2009, l'aggiornamento della ridefinizione dei posti al 31/12/2021;

Ritenuto, inoltre, di confermare, secondo quanto già previsto nella precedente programmazione, che l'utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni, tramite l'istituto del comando ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 1/2009, debba avvenire nei limiti delle risorse stanziati sui capitoli n. 71002 e 71121 del bilancio di previsione 2021/2023 tenendo conto dei posti disponibili in dotazione organica e garantendo un bilanciamento con i comandi in uscita e le aspettative non retribuite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 della L.R. 84/2015 in tema di comandi in ambito sanitario e dall'articolo 10 bis della L.R. 40/2005 in ordine alla mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;

Dato atto che, coerentemente con quanto riportato nella tabella “Risorse disponibili PTFP 2021-2023” del paragrafo relativo alle capacità assunzionali del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, di cui all’allegato A al presente provvedimento, la copertura finanziaria delle relative assunzioni è assicurata sul bilancio di previsione 2021-2023 secondo la seguente articolazione per capitolo ed annualità:

Capitoli	2021	2022	2023
14000	3.305.641,31	6.694.089,62	8.399.689,00
(*)			1.075.258,46
Totale risorse	3.305.641,31	6.694.089,62	9.474.947,46

(*) gli importi trovano finanziamento nell’ambito dei pertinenti capitoli relativi alla spesa di personale stanziata nel bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2023

precisando che per l’importo di euro 1.075.258,46 per l’anno 2023, le relative risorse risultano connesse alla quota parte derivante dalle cessazioni previste nell’anno 2023 a valere sui pertinenti capitoli relativi alla spesa per retribuzioni e oneri riflessi senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo risparmio;

Atteso che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale è soggetta ad aggiornamento annuale e, pertanto, oltre alla conferma dei posti previsti fino al 2021 con la precedente programmazione 2019-2021, da coprire con il reclutamento da procedure concorsuali già attivate, e dei posti annualità 2020 della programmazione 2020-2022, il presente provvedimento deve intendersi con valore autorizzatorio per la sola annualità 2021 del Piano dei fabbisogni 2021-2023 in approvazione, potendosi determinare, per le successive annualità 2022 e 2023 del medesimo, modifiche anche significative in ragione dell’andamento delle entrate e della conseguente verifica di sostenibilità finanziaria della spesa prevista;

Dato atto che le esigenze assunzionali di personale a tempo determinato, eccezion fatta per quelle eterofinanziate, trovano copertura nelle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nell’importo annuo rideterminato dalla deliberazione G.R. n. 919 del 6 agosto 2018 ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 32/2018, in euro 340.568,30, oltre oneri riflessi e Irap (complessivamente per il reclutamento a tempo determinato della Giunta e del Consiglio regionale);

Ritenuto di dare mandato al direttore competente in materia di personale per la definizione con proprio decreto ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della L.R. 1/2009 delle procedure di reclutamento da programmare in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 approvato con il presente provvedimento, previa comunicazione al Comitato di direzione;

Preso atto, per ciò che concerne gli adempimenti normativi e le condizioni e vincoli di finanza pubblica, la cui inosservanza determina il divieto di procedere a nuove assunzioni che:

- è stato approvato con deliberazione GR n. 380 del 12/04/2021 il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l’anno 2021;
- è stato adottato il Piano delle Azioni positive 2020-2022 in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’articolo 36 e seguenti della L.R. 1/2009 con deliberazione GR n. 541 del 27/04/2020;
- non emergono per l’anno 2021 situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità;

- è stata inviata nei termini previsti la certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica dell'obiettivo di saldo tra entrate e spese finali, in adempimento all'obbligo di pareggio di bilancio ed è monitorato il rispetto del pareggio di bilancio 2021 ai fini della relativa certificazione;
- sono stati approvati, e trasmesse le relative informazioni nei termini previsti, il bilancio di previsione 2021, il rendiconto 2019 (LR. 3 agosto 2020 n. 74) e il bilancio consolidato 2019 (art. 9, comma 1 quinquies, D.L. n. 113/2016), adottata la proposta di legge della Giunta regionale n. 1 del 10 maggio 2020 relativa al rendiconto 2020, fermo restando la relativa approvazione da parte del Consiglio regionale entro il termine differito del 30 settembre, ed altresì del bilancio consolidato 2020 entro il successivo 30 novembre (art. 3, D.L. 30 aprile 2021, n. 56), con invio dei dati nei trenta giorni successivi;
- è attivato l'utilizzo della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti commerciali ex art. 27 del D.L. n. 66/2014 in adempimento agli obblighi di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;
- si provvederà alla trasmissione ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 del Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta 2021-2023 in adozione con il presente atto con le modalità e nei termini ivi indicati;

Dato atto della spesa derivante dai piani del fabbisogno di personale del Consiglio regionale, con riferimento al precedente ed all'attuale triennio di programmazione, come indicata in nota del Segretario generale, acquisita con prot. n. 242071 del 7/06/2021, e riportata nell'allegato A ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dai parametri di cui all'articolo 4 del D.M. 3 settembre 2019 per la spesa complessiva di personale dell'Ente;

Vista la certificazione del rispetto degli equilibri di finanza pubblica del presente Piano triennale dei fabbisogni di personale resa dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. 23 luglio 2012, n. 40 con parere acquisito agli atti n. 125 del 7 giugno 2021;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della L.R. 1/2009 nella seduta del 3 giugno 2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 23, comma 1, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale della Giunta regionale 2021-2023 (PTFP 2021-2023) riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto delle risorse finanziarie a copertura del medesimo come ivi definite in coerenza con gli stanziamenti di bilancio nonché del rispetto dei limiti previsti dai parametri di cui all'articolo 4 del D.M. 3 settembre 2019, attuativo dell'articolo 33, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, relativamente alla spesa complessiva di personale del triennio e del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

2. di dare atto che le aree professionali per le quali si rilevano i maggior fabbisogni di personale si confermano quelle "giuridico-amministrativa", "tecnica-professionale e programmazione", "economico-finanziaria" e dei "sistemi informativi e tecnologie", per le quali il reclutamento da attivare con il presente piano dovrà garantire l'ingresso nei ruoli regionali di risorse umane con competenze innovative di recente formazione, anche in relazione alle importanti sfide che attendono l'Amministrazione a valle del superamento dell'emergenza sanitaria in corso, a partire

dall'attuazione delle linee di intervento del PNRR che richiedono personale qualificato ed un organico significativamente rafforzato;

3. di approvare, parimenti ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 22 della L.R. n. 1/2009, la rimodulazione al 31/12/2021 della dotazione organica della Giunta regionale sulla base delle effettive esigenze di personale dell'anno, secondo l'articolazione riportata al paragrafo dedicato del Piano triennale di cui al punto 1;

4. di confermare che l'utilizzo temporaneo di personale di altri amministrazioni, tramite l'istituto del comando ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 1/2009, debba avvenire nei limiti delle risorse stanziare sui capitoli n. 71002 e 71121 del bilancio di previsione 2021/2023 tenendo conto dei posti disponibili in dotazione organica e garantendo un bilanciamento con i comandi in uscita e le aspettative non retribuite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 della L.R. n. 84/2015 in tema di comandi in ambito sanitario e dall'articolo 10 bis della L.R. n. 40/2005 in ordine alla mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;

5. di dare atto che il Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2019-2021 di cui alla deliberazione n. 466 del 08/04/2019, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 1012 del 29/07/2019, ed altresì il Piano dei fabbisogni 2020-2022, limitatamente all'annualità 2020, di cui alla deliberazione n. 795 del 29/06/2020, sono da confermarsi integralmente per quanto rispettivamente previsto e non ancora attuato, e che risulta altresì opportuno azzerare, la registrazione contabile n. 20201072, pari ad € 2.900.000,00, assunta a fronte della citata DGR n. 795/2020 sul capitolo 14000 "Assunzioni piano occupazionale" del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 e 2022;

6. di dare atto che, coerentemente con quanto riportato nella tabella "Risorse disponibili PTFP 2021-2023" del paragrafo relativo alle capacità assunzionali del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, di cui all'allegato A al presente provvedimento, la copertura finanziaria delle relative assunzioni è assicurata sul bilancio di previsione 2021-2023 secondo la seguente articolazione per capitolo ed annualità:

Capitoli	2021	2022	2023
14000	3.305.641,31	6.694.089,62	8.399.689,00
(*)			1.075.258,46
Totale risorse	3.305.641,31	6.694.089,62	9.474.947,46

(*) gli importi trovano finanziamento nell'ambito dei pertinenti capitoli relativi alla spesa di personale stanziata nel bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2023

precisando che per l'importo di euro 1.075.258,46 per l'anno 2023 le relative risorse risultano connesse alla quota parte derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2023 a valere sui pertinenti capitoli relativi alla spesa per retribuzioni e oneri riflessi senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo risparmio;

7. di dare atto che, fermo restando la conferma dei posti definiti fino al 2021 con la precedente programmazione 2019-2021, di cui a deliberazione G.R. n. 466 del 08/04/2019, come successivamente integrata dalla deliberazione G.R. n. 1012 del 29/07/2019, da coprire con il reclutamento da procedure concorsuali già attivate ai sensi del decreto n. 6340 del 29/04/2019, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei posti annualità 2020 della programmazione 2020-2022 da coprire secondo le modalità individuate dal decreto n. 14668 del 18/09/2020 e successive

modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento deve intendersi con valore autorizzatorio per la sola annualità 2021 del Piano dei fabbisogni 2021-2023 di cui al punto 1, potendosi determinare, per le successive annualità 2022 e 2023 del medesimo, modifiche anche significative in ragione dell'andamento delle entrate e della conseguente verifica di sostenibilità finanziaria della spesa prevista;

8. di dare mandato al direttore competente in materia di personale per la definizione con proprio decreto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della L.R. n. 1/2009 delle procedure di reclutamento da programmare in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 approvato con il presente provvedimento, previa comunicazione al Comitato di direzione;

9. di provvedere alla trasmissione ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale della Giunta regionale 2021-2023 adottato con il presente atto con le modalità e nei termini ivi indicati;

10. di provvedere altresì agli obblighi di pubblicazione del PTFP 2021-2023 ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

11. di provvedere alla partecipazione alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell'Ente in sede di Organismo paritetico per l'innovazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO